

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. XXII

n. 10

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d’iniziativa dei senatori COLLINO, NANIA, BATTAGLIA Antonio, BEVILACQUA, BOBBIO, BONATESTA, BONGIORNO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, COZZOLINO, CURTO, DANIELI Paolo, DE MASI, FLORINO, GRILLOTTI, KAPPLER, MAGNALBÒ, MEDURI, MULAS, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, RAGNO, SALERNO, SEMERARO, SPECCHIA, TATÒ, TOFANI, VALDITARA, ZAPPACOSTA, BALBONI, CONSOLO, NOCCO, NESSA, MENARDI, MASSUCCO, DELOGU e PACE

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 2002

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui collegamenti del lavoro nero o sommerso con la criminalità comune o organizzata

ONOREVOLI SENATORI. – I maggiori livelli di civiltà giuridica e sociale che ormai caratterizzano il nostro Paese hanno riportato all’attenzione dell’opinione pubblica nazionale e del Parlamento l’annosa questione del lavoro nero o sommerso.

Sull’argomento si può dire che oggi vi sia una congrua letteratura che di fatto ha affrontato i vari segmenti di cui l’argomento è composto. Analisi approfondite sono state effettuate per gli aspetti riguardanti il versante previdenziale, in relazione ai danni subiti dai lavoratori in seguito alla mancata attribuzione dei contributi sociali.

E così pure ci si è soffermati sull’aspetto meramente retributivo sottolineando con forza i guasti determinati da siffatte iniquità economiche, generatrici peraltro di pari iniquità sociali. All’interno di siffatta dialettica vi è stato chi ha ritenuto di dover adottare una chiave di lettura tipicamente criminalizzatrice: è stata questa la posizione di coloro che, per esempio, hanno ritenuto di collegare il mancato rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro a posizioni «leonine» espresse e determinate dall’imprenditore, visto e identificato come soggetto strutturalmente orientato alla violazione delle norme vigenti.

Così come vi sono state le posizioni di chi ha ritenuto di adottare il criterio «giustificazionista», interpretando gli atteggiamenti delle imprese come condizionato da fattori esterni quali le insufficienti dotazioni infrastrutturali, la debolezza finanziaria, la gracilità del tessuto socio-economico e, quindi, la scarsa competitività.

Altri ancora hanno soffermato la loro attenzione sugli aspetti fiscali, manifestando le stesse tendenze (criminalizzatrici o giustificazioniste) già citate per l'aspetto contributivo-previdenziale. Più recentemente, studi specifici sono stati effettuati sulla materia, al fine di verificare le dimensioni e le caratteristiche del fenomeno (numero complessivo dei lavoratori occupati nell'economia sommersa, valutazione quantitativa del fenomeno per ramo di attività economica, dimensioni e caratteristiche del fenomeno per tipologie di occupazione, incidenza del sommerso economico sul PIL).

È stata anche monitorata la capacità di incidere nell'attività di vigilanza e repressione al fine di migliorare lo strumento normativo e legislativo. È stato fatto tutto questo, ed è molto. Vi è però un aspetto del lavoro cosiddetto «nero» o «sommerso» che non è stato ancora affrontato: quello relativo ai riflessi sull'azione della criminalità comune o organizzata. Non si tratta di aspetto secondario.

Addirittura gli ultimi dati, di cui le forze dell'ordine e la magistratura sono in possesso, parlano di una netta saldatura tra i proventi derivanti dal sommerso e le risorse illegali utilizzate nei circuiti economici gestiti dalla criminalità.

Soprattutto le aziende operanti completamente «in nero» utilizzerebbero gli ingenti

risparmi derivanti da tale pratica per finanziare lucrosi traffici di stupefacenti e di armi, mentre altre risorse sarebbero utilizzate per favorire l'acquisto sul mercato illegale di tabacchi lavorati esteri o, addirittura, per favorire il traffico di immigrati clandestini.

È quindi molto vasta la lettura che del fenomeno va data nel suo rapporto con la criminalità e la illegalità, e si avverte quindi il bisogno di approfondire questi temi.

Nello specifico, l'articolo 1 prevede la istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta; l'articolo 2 individua le funzioni della Commissione prevedendo alla lettera *c*) la verifica dei collegamenti e delle connessioni tra i proventi e gli arricchimenti illeciti determinati dall'uso costante e programmato del lavoro nero o irregolare con i circuiti illegali della criminalità comune o organizzata; mentre alla lettera *d*) individua i settori in cui tali proventi illeciti più facilmente trovano collocazione: stupefacenti, prostituzione, contrabbando, immigrazione clandestina; l'articolo 3 concerne i poteri della Commissione; l'articolo 4, l'articolo 5 e l'articolo 6 individuano i principi regolamentari di massima a cui dovrà informarsi l'attività della Commissione; l'articolo 7 riguarda l'organizzazione interna; l'articolo 8 prevede i tempi entro i quali va presentata al Senato la relazione conclusiva, mentre, infine, l'articolo 9 fissa i tempi dell'entrata in vigore della legge.

Tutto ciò premesso, appare molto evidente la necessità di giungere tempestivamente alla istituzione della Commissione d'inchiesta, al fine di aprire uno squarcio di luce su aspetti inquietanti di un fenomeno rispetto al quale non è possibile rimanere indifferenti.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

(Istituzione e composizione della Commissione parlamentare d'inchiesta)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno del cosiddetto lavoro nero o sommerso.

2. La Commissione conclude i suoi lavori entro dodici mesi dalla data del suo insediamento.

3. La Commissione è composta da venticinque senatori nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo.

4. Il Presidente del Senato della Repubblica entro dieci giorni dalla designazione dei suoi componenti, convoca l'Ufficio di presidenza della Commissione.

5. L'ufficio di Presidenza, composto da un Presidente, due Vice Presidenti e tre Segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nella elezione del Presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti. Nel caso di parità dei voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il senatore più anziano.

6. Per la nomina, rispettivamente dei due Vice Presidenti e dei tre Segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero dei voti; in caso di parità di voti si procede a norma del comma 5. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.

Art. 2.

(Funzioni della Commissione)

1. La Commissione ha i seguenti compiti:

a) accertare le dimensioni del lavoro nero o irregolare presente nel nostro Paese;

b) accertare le cause strutturali ed occasionali che danno vita al fenomeno;

c) verificare i collegamenti e le connessioni tra i proventi e gli arricchimenti illeciti determinati dall'uso costante e programmato del lavoro nero o irregolare con i circuiti illegali della criminalità comune o organizzata;

d) individuare i settori in cui tali proventi illeciti più facilmente trovano collocazione (stupefacenti, prostituzione, contrabbando, immigrazione clandestina);

e) quantificare le conseguenze devastanti sull'economia legale;

f) accertare in quali aree del Paese il fenomeno del lavoro nero è maggiormente diffuso;

g) individuare le possibilità e i metodi di una adeguata azione di contrasto al fenomeno, nonché le circostanze e le cause che ne ostacolano l'emersione;

h) verificare il grado di efficacia delle procedure di controllo sul territorio attualmente disponibili.

Art. 3.

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami di cui all'articolo 2, comma 1, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria.

Art. 4.

(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'Autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati anche se in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari d'inchiesta.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulga-

zione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

(Audizioni e testimonianze)

1. Ferme le competenze dell'Autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore. Alla Commissione non può essere opposto il segreto di Stato, militare o d'ufficio.

3. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 7.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.

2. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato della Repubblica.

5. Le sedute della Commissione sono pubbliche salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

6. La Commissione cura l'informatizzazione e la pubblicazione dei documenti da essa prodotti nel corso della sua attività.

7. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

Art. 8.

(Relazione conclusiva)

1. La Commissione, entro sessanta giorni dalla conclusione dei suoi lavori, presenta al Senato della Repubblica una relazione unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Devono in ogni caso essere coperti da segreto gli atti ed i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

2. Ogni volta che lo ritenga opportuno, la Commissione può riferire al Parlamento.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

